



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

FISI

fisiassociazione@pec.it

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali**

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

Osservatorio sui conflitti sindacali

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

osservat.sindacale@mit.gov.it

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica**

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ferrovie dello Stato

scioperigruppos@pec.fsitaliane.it

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 593/23

Settore: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 maggio 2023, su proposta della
Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.**

LA COMMISSIONE

con riferimento allo “*sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati di tutto il personale dipendente*”, proclamato, in data 24 aprile 2023, dalla Segreteria generale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, per l'intera giornata del 26 maggio 2023, con esclusione dallo sciopero del Trasporto aereo. Per il settore Vigili del Fuoco lo sciopero inizierà alle ore 09:00 e terminerà alle ore 13:00 del 26 maggio 2023;

CONSIDERATO CHE

per il giorno 26 maggio 2023, risulta precedentemente proclamato, in data 3 aprile 2023, dalla Confederazione USB uno sciopero generale di tutte le categorie dei settori pubblici e privati;

nei giorni 28 e 29 maggio 2023 si terranno le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di cui all'allegato A del decreto del 29 marzo 2023 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia nonché le elezioni dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali del Comune di Catania (allegato);

per i giorni 28 e 29 maggio 2023 sono previsti gli eventuali turni di ballottaggio delle elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario coinvolti nel primo turno il 14 e 15 maggio 2023;

RILEVATO CHE

la Commissione, con la delibera del 12 dicembre 2022, n. 22/279, ha ritenuto di “*confermare il divieto di concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore, limitatamente ai settori dei trasporti*” (cfr. delibere dell'8 febbraio 2022, n. 22/22, e del 27 maggio 2022, n. 22/129) e “*applicabile agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via definitiva, limitatamente al trasporto passeggeri, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni*”;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, alla Federazione in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, nonché della delibera del 12 dicembre 2022, n. 22/279, limitatamente al trasporto passeggeri, in considerazione del fatto che è stato precedentemente proclamato, da USB, per il 26 maggio 2023 lo sciopero generale sopra richiamato;

- **mancato rispetto dell'articolazione oraria**, di cui all'articolo 3.3.1. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario del 23 novembre 1999, (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. del 12 aprile 2002, n. 86,) ai sensi del quale gli scioperi della durata massima di 24 ore devono concludersi alle ore 21.00, fermo restando l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili;
- **mancato rispetto della regola della franchigia elettorale** vigente nei seguenti settori:
 - **Regioni Autonomie Locali**: di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *"Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali"*;
 - **Igiene Ambientale**: di cui all'articolo 5, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), che individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra i quali il periodo compreso *"dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica"*;
 - **Telecomunicazioni**: di cui all'articolo 9, della Regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *"E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ..."*;
 - **Elettricità**: di cui all'articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *"la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)"*;
 - **Gas-Acqua**: Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi del quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *"nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio"*;

- **Funerario:** di cui all'articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *"dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale"*;
- **Ministeri:** di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero – Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. – Serie generale – n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *"le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali"*;
- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *"sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali"*;
- **Vigili del Fuoco:** ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005 con la quale è stato precisato che, in tema di franchigie elettorali, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si applica la disciplina dettata in materia dall'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178) per il Comparto Ministeri;
- **Elicotteri:** di cui all'articolo 3, della Regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *"non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio"*;
- **Noleggio con conducente:** di cui all'articolo 11, dell'Accordo nazionale sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *"è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere"*.

Si invita, pertanto, la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali a riformulare la proclamazione, escludendo dallo sciopero i settori dei trasporti e quelli sopra indicati, limitatamente agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali del 28 e 29

maggio 2023 (primo turno per i Comuni della Sicilia ed eventuale turno di ballottaggio per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario interessati dal primo turno i giorni 14 e 15 maggio 2023), dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Con riferimento alla nota di codesta Federazione datata 4 maggio 2023 (atto pervenuto in Commissione in allegato ad una comunicazione di Ferrovie dello Stato), si fa presente che non è consentito, in sede di adesione, l'ampliamento della durata dello sciopero, rispetto a quanto indicato nella proclamazione del 24 aprile 2023 (articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e delibera 9 novembre 2005, verbale n. 628) e che eventuali violazioni saranno valutate dalla Commissione all'esito dello sciopero.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacato Intercategoriali, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, a Ferrovie dello Stato nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Orsola Razzolini

